

Diritto delle fondazioni

Grazie alle condizioni politiche e economiche stabili e vantaggiose e una normativa liberale, la Svizzera è senz'altro un Paese interessante per costituire una fondazione. I fondatori non solo hanno un ampio margine di manovra quando si tratta di identificare lo scopo della fondazione ma, da alcuni anni, hanno anche la possibilità di modificarlo. Inoltre, approfittano di un trattamento favorevole dal punto di vista fiscale nel caso delle fondazioni "classiche" a scopo benefico e non di lucro. Con l'obbligo di designare un ufficio di revisione introdotto alcuni anni fa, è pure cresciuta la trasparenza.

La fondazione si può definire come un patrimonio reso indipendente dal punto di vista legale, dedicato a uno scopo ben definito di tipo culturale, scientifico, sociale o altro. L'anno scorso sono state costituite 376 nuove fondazioni e attualmente in Svizzera ci sono circa 13.000 fondazioni con una grande varietà di fini, a testimonianza della grande importanza pratica di questo tipo di forma giuridica. Si calcola che il patrimonio gestito dalle fondazioni svizzere ammonti a più di CHF 70 miliardi.

La fondazione "classica" è costituita per atto pubblico (notarile) o per testamento e viene iscritta al registro di commercio competente per il luogo dove ha la sua sede. Non è facile modificare in seguito lo scopo, nemmeno per i fondatori. Ne consegue una forte autonomia e, quindi, credibilità della fondazione. Il patrimonio della fondazione è gestito dal consiglio della fondazione, che deve seguire la volontà dei fondatori e, quindi, lo scopo e le regole previste da loro. La fondazione è sottoposta alla vigilanza da parte di un'autorità del Cantone dove ha sede o un'autorità federale, a seconda dello scopo e del raggio d'azione. Tale autorità deve vigilare a che lo scopo della fondazione sia rispettato.

Laddove lo scopo della fondazione ha assunto un carattere o sortito un effetto diverso da quello previsto all'origine, per cui la fondazione manifestamente non corrisponde più all'intenzione del fondatore, su proposta dell'autorità di vigilanza o del consiglio della fondazione l'autorità federale o cantonale competente può modificare lo scopo della fondazione o modificare o abrogare eventuali condizioni poste dai fondatori che nel frattempo pregiudicano lo scopo. La stessa autorità può modificare lo scopo, su richiesta del fondatore o in virtù di una sua relativa disposizione testamentale, laddove l'atto costitutivo della fondazione preveda tale possibilità e siano trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione o dall'ultima modifica richiesta dal fondatore. Il fondatore non può cedere il diritto di poter esigere una modifica dello scopo della fondazione e non lo trasmette per successione. Qualora il fondatore sia una persona giuridica, il diritto di poter esigere la modifica dello scopo si estingue dopo venti anni dalla costituzione della fondazione. Infine, è da notare che anche il nuovo scopo delle fondazioni che hanno uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo la Legge federale svizzera sull'imposta federale diretta, deve essere pubblico o di utilità pubblica.

Su richiesta del consiglio di fondazione, l'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, se il bilancio complessivo è inferiore a CHF 200.000 per due esercizi consecutivi, la fondazione non organizza collette pubbliche e la

revisione non è necessaria per un giudizio attendibile sullo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio.

A parte le "classiche" fondazioni di utilità pubblica, che sono quelle più numerose, il Codice Civile svizzero prevede le fondazioni di famiglia, le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di previdenza a favore del personale, ciascuna con le sue norme. Si noti che non solo ospedali, scuole e simili istituti pubblici, ma anche alcune aziende svizzere molto importanti sono controllate da fondazioni "private", mentre le fondazioni di previdenza investono una grossa fetta dei loro patrimoni in aziende quotate in borsa.

Dopo che un parlamentare nel 2009 aveva proposto alcune modifiche in ambito civile e fiscale per adeguarsi all'evoluzione nell'Unione Europea, e dopo una dettagliata consultazione delle autorità federali competenti, dei Cantoni e degli ambienti interessati, il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale (il governo) svizzero ha comunicato che al momento non vede la necessità di modificare di nuovo il diritto delle fondazioni. Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di non sostituire l'attuale vigilanza sulle fondazioni da parte delle svariate autorità federali e cantonali con quella da parte di un'unica autorità federale da costituirsi *ex novo*, ma, prendendo atto del numero sempre crescente di fondazioni, di aumentare il personale dell'autorità federale che se ne occupa attualmente.

calderan@altenburger.ch